COMUNE DI MAGISANO

Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

☐ **ORIGINALE** X **COPIA** **n. 13 del 10 aprile 2024**

OGGETTO: **ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2024 (ART. 222, D.LGS. N. 267/2000).**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci, del mese di aprile, alle ore 18.00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	Antonio LOSTUMBO	Sindaco	X	
2	Carmine FRANCO	Vice Sindaco	X	
3	Pasquale COSTANTINO	Assessore		X

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: Pasquale COSTANTINO

Presiede il Sig. Antonio LOSTUMBO, nella sua qualità di Sindaco dell'Ente.

Partecipa alla seduta l'Avv. Francesco Mazzitelli, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

☐ del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 28/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo *2024/2026;*

Considerato che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori, ecc., può rivelarsi necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria;

Richiamati:

- l'art. 222 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere dell'ente, su richiesta e previa deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente;
- Il comma 782 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha modificato il comma 555 dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019, prevedendo che l'anticipazione di tesoreria richiedibile dall'ente locale può essere pari ai 5/12 (anziché ai 3/12 previsti dall'art. 222 del TUEL- Decreto Legislativo n. 267 del 2000) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli delle entrate del bilancio, fino a tutto il 2025.

Appurato che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2022 (penultimo anno precedente) ammontano a € 1.180.523,62 e sono così ripartite:

Entrate titolo I	€ 620.807,36
Entrate titolo II	€ 283.975,32
Entrate titolo III	€ 275.740,94
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**€ 1.180.523,62**

Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2024 è di **Euro 491.884,84** pari ai 5/12 (cinque dodicesimi) del totale delle entrate sopra indicate;

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie, n. 23/SEZAUT/2014 del 15 settembre 2014, con la quale è stato chiarito che "***il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria*** *concedibili (avente ad oggetto tanto le anticipazioni di tesoreria che le entrate a specifica destinazione di cui all'art. 195 TUEL), fissato dall'art. 222 TUEL nella misura dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente* ***è da intendersi rapportato, in modo costante, al saldo tra anticipazioni e restituzioni medio tempore intervenute****";*

Dato atto che:

- l'anticipazione è gestita su un apposito conto sul quale il Tesoriere mette a disposizione dell'ente l'ammontare dell'anticipazione concordata a norma di legge;
- il tasso di interesse applicato all'anticipazione di tesoreria è quello stabilito in sede di offerta economica per l'aggiudicazione della gara d'appalto;
- gli interessi passivi decorreranno dalla data effettiva di utilizzo delle somme e saranno liquidati con cadenza annuale;
- l'eventuale spesa a copertura degli interessi passivi maturati sull'anticipazione di tesoreria è prevista nel bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2024 al Cap.164;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato all. 4/1 e 4/2;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 222 del d.Lgs. n. 267/2000, il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2024 entro il limite massimo dei 5/12 (cinque dodicesimi), di **€ 1.180.523,62** corrispondenti a Euro **491.884,84;**
2) **di dare atto** che l'anticipazione di tesoreria sarà attivata su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario e sarà regolata sulla base di quanto previsto dal capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria;
3) **di vincolare** irrevocabilmente a favore del tesoriere comunale tutte le entrate relative ai primi tre titoli del bilancio, nonché tutte le entrate non aventi specifica destinazione, fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi interessi maturandi ed eventuali oneri accessori;
4) **di autorizzare** il tesoriere comunale a utilizzare le riscossioni di cui al punto precedente per la progressiva riduzione dell'anticipazione, in linea capitale e inerenti interessi, sino alla completa estinzione ex art. 195 c. 3 D. Lgs 267/2000;
5) **di autorizzare** l'utilizzo, in termini di cassa aventi specifica destinazione, per sopperire a temporanee necessità per spese correnti se si dovessero presentare nel periodo sopra indicato, così come previsto dall'Art. 195 del D. Lgs 267/2000. Le somme soggette a vincolo verranno ricostituite con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione.

6) **di dare atto** che l'eventuale spesa per gli interessi passivi che matureranno sull'anticipazione di tesoreria concessa trova copertura nel bilancio di previsione finanziario – annualità 2024 al Cap. 164.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato

Il Responsabile del Settore
F.to ***dott. Antonio Larocca***

Ai sensi dell'art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario

Il Responsabile del Settore
F.to ***dott. Antonio Larocca***

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco	**Il Segretario Comunale**
F.to Dott. Antonio Lostumbo	***F.to Avv. Francesco Mazzitelli***

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 10.04.2024

Il Sindaco	**Il Segretario Comunale**
F.to Dott. Antonio Lostumbo	***F.to Avv. Francesco Mazzitelli***

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1. che la presente deliberazione:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il 16.04.2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000), senza reclami
- È stata comunicata, con lettera n. _____ in data _____ 2024 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

2. che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29 FEB 2024 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li 10.04.2024

Il Sindaco	**Il Segretario Comunale**
F.to Dott. Antonio Lostumbo	***F.to Avv. Francesco Mazzitelli***